

AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

MEMORIA DI REPLICA A COMPARSA CONCLUSIONALE

Dell'appellata ditta Essedi Studio ed Associati di Sandro Dallavalle s.a.s. nel procedimento civile di secondo grado n.° **2316/01 R.G.** introdotto con atto di citazione d'appello da:

DITTA ANDREON ARREDAMENTI S.R.L. con gli Avv.ti F. Furlan e M.

CONTRO

DITTA ESSEDI STUDIO S.A.S. con gli Avv.ti M. Santarcangelo e F. Martina

APPELLATA

=====

Qualche breve nota di replica merita la comparsa conclusionale dell'appellante relativamente all'unico punto dalla stessa trattato, ovverosia sul presunto "difetto di legittimazione attiva" della ditta Essedi Studio s.a.s.

Prendiamo innanzi tutto atto che, anche in sede di comparsa conclusionale, l'appellante eccepisce il difetto di legittimazione attiva il quale, in linea di diritto, non può assolutamente ravvisarsi nella fattispecie; a tale proposito si richiama la completa ed esauriente (riteniamo) esposizione della comparsa conclusionale sulla distinzione tra "difetto di legittimazione attiva" e difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio". Per l'effetto di quanto già dedotto è evidente che l'eccezione proposta debba essere respinta prima ancora di essere esaminata nel merito; purtuttavia, nel caso in cui il Giudicante non dovesse concordare con la tesi esposta dalla scrivente appellata, si vuole con la presente puntualizzare anche l'assoluta inconsistenza dell'eccezione *ex adverso* formulata anche nel merito.

Si riportano innanzitutto, per comodità del Collegio, le deduzioni svolte sul punto nella comparsa di costituzione d'appello:

- 1) Non è mai esistita una ditta individuale Essedi Studio di Sandro Dallavalle
ed invitiamo la controparte a dimostrare il contrario, tant'è che viene prodotta una visura camerale relativa ad Essedi Studio s.a.s., ma nessun documento che attesti anche solo l'esistenza di un'altra ditta (individuale) con la stessa denominazione o anche solo intestata al socio accomandatario della s.a.s.. L'unica attività imprenditoriale che il sig. Dallavalle abbia mai esercitato infatti è stata svolta in forma associativa con la ditta Essedi Studio & Associati di Dallavalle Sandro s.a.s. con sede in Montebelluna, Corso Mazzini n.° 10 la quale è stata costituita in data 15/04/1988 (vedasi nota d'iscrizione Doc. 1) (atto notaio Dott. Lorenzo Ferretto iscritto al n.° 19700 di repertorio), quindi un anno prima del contratto intervenuto tra le parti in causa.. Questo è il dato fondamentale dell'intera questione, al di là dei formalismi relativi alla "spendita del nome" che vengono sollevati a distanza di 13 anni a puro scopo strumentale e ciò per il solo fatto che durante i primi tempi di vita della società non era stata inserita nella carta intestata la completa denominazione societaria e la ragione sociale a causa della lunghezza del nome ed era stata erroneamente indicata la vecchia partita i.v.a. che il sig. Dallavalle utilizzava quando esercitava l'attività di consulente.
- 2) L'indirizzo della società è cambiato solamente in data 2/02/2001 spostando la sede in Via Solstizio n.° 2 sempre a Montebelluna (Doc. 2) dal che si deduce che sino a quella data la sede era in Corso Mazzini 10; in pratica a quell'indirizzo, così come indicato anche nel contratto, c'era la sede della s.a.s.;

- 3) E' sempre stato ben noto alla ditta Andreon, nonché a tutti i successivi interlocutori che in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con la presente vicenda che la ditta Essedi Studio era una società infatti:
- 4) L'accertamento Tecnico Preventivo instaurato dalla ditta Andreon aveva come parte convenuta in giudizio la ditta "Essedi Studio ed Associati rappresentata dal sig. Sandro Dallavalle" che quindi era stata chiamata in giudizio come società e non come ditta individuale (si produce ricorso ATP e memoria di costituzione Doc. 3) il che dimostra che la controparte ben sapeva già di avere come interlocutrice e contraddittrice una società tanto che l'ha citata in giudizio.
- 5) L'unica fattura emessa dall'odierna appellata (n.° 7 del 30/10/1989 -) per un imponibile pari a £. 7.800.000 riportava la Partita i.v.a. dell's.a.s. ed è stata registrata dalla stessa società; vedasi a tal proposito il Foglio n.° 7 del Giornale IVA relativo alla ditta "Essedi Studio & Associati di Dallavalle Sandro sas, Corso Mazzini n.° 10 Montebelluna, Part. IVA 02080660265 ove risulta la registrazione della fattura (Doc. 4). La dimostrazione che il rapporto intercorreva con tale società è lapalissiano. Inoltre l'importo non è mai stato pagato da Andreon, ma non è mai stato contestato che fosse stata emessa da una diversa persona giuridica rispetto alla ditta cui erano stati commissionati i lavori di fornitura software. Ciò è chiaramente dimostrato dalla lettera 21/11/89 inviata da Andreon ad Essedi Studio la quale nell'ultima riga cita la fattura in questione, anche se erroneamente riportata con il n.° 4 (Doc. 5 ultima riga);
- 6) La carta intestata riporta la dicitura "ESSEDI STUDIO ED ASSOCIATI" intendendo con la parola associati l'unico significato che possa esserle

attribuito: la presenza di altri soci e quindi una forma comunque non individuale;

- 7) La stessa ditta Andreon nella corrispondenza intercorsa tra le parti distingueva la persona fisica di Dallavalle Sandro dalla ditta Essedi Studio indirizzando la posta alla c.a. del sig. Dallavalle;
- 8) Sempre nella corrispondenza tra le parti la ditta Essedi Studio veniva indicata al plurale (vedi ad es. Doc. 5 cit.) sia da una parte che dall'altra e lo stesso dicasi in relazione al contratto ed al preventivo ove è evidente che l'utilizzo del plurale per indicare la propria ditta implica l'esistenza di una società (l'impresa individuale coincide con il titolare per cui non avrebbe senso parlare della propria persona al plurale);

In definitiva è evidente che è sempre stato chiaro tra le parti che la ditta fornitrice dei programmi era una società ed in ogni caso la questione è comunque irrilevante in quanto non esisteva in quel periodo, come del resto non è mai esistita, una ditta individuale ESSEDI STUDIO ED ASSOCIATI o qualsiasi altra ditta facente capo a Dallavalle Sandro. Nessuna possibilità di confusione quindi. Peraltro se la presente causa non poteva essere instaurata dalla ditta Essedi Studio s.a.s. chi l'avrebbe potuta coltivare?

Del resto la sostanza deve avere in tali casi il sopravvento rispetto alla forma anche perché, diversamente, si potrebbe dire per lo stesso motivo che anche l'attuale appellante difetta di legittimazione attiva a proporre l'appello in quanto lo stesso è stato chiaramente proposto dalla ditta Andreon Arredamenti in persona "del titolare e legale rappresentante Sig. Andreon Francesco" con ciò dando ad intendere che di ditta individuale trattasi. Invece la ditta Andreon Arredamenti è una S.R.L. "in seguito ad atto di trasformazione 20.12.90", così come risulta da dichiarazione del

suo procuratore Avv. Andrea Manuel nella memoria 15/05/1991 (Doc. 6) già in atti nonché da recente visura camerale (Doc. 7). Ebbene la “spendita del nome” della società, così cara alla controparte, non c’è mai stata nell’atto di appello. E allora? Se si dovesse accogliere la tesi avversaria il Giudice dovrebbe rilevare il difetto di legittimazione attiva con tutte le relative conseguenze...

Quanto sopra si rilevava già in sede di comparsa di costituzione di secondo grado e le relative argomentazioni sono senz’altro bastevoli a respingere l’eccezione formulata a distanza di tredici anni e dopo che la controparte aveva invece accettato il contraddittorio sia nella fase di ATP che in quella di tutto il primo grado del giudizio con il che riconoscendo ancora una volta, nel caso che ce ne fosse stato bisogno, che la ditta Essedi Studio s.a.s. era la controparte a tutti gli effetti.

Alle osservazioni già indicate aggiungiamo, per completezza ed a rischio di cadere nel tuziorismo, quanto segue:

- 9) Prima di tutto si sottolinea quanto già *supra* (punto “4”) esposto relativamente al fatto che, nella fase di ATP svolta prodromicamente al giudizio di primo grado, è stata la stessa Andreon a citare in giudizio la ditta Essedi Studio;
- 10) Da certificazione emessa dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Montebelluna (lo si allega – Doc. 14) risulta che dal 05/05/81 al 28/12/92 il sig. Sandro Dallavalle ha svolto attività di lavoro autonomo (Cod. 9.400 che descrive “*altre attività professionali*”), mentre dal 15/04/88 svolge attività d’impresa nell’ambito dei servizi informatici. Ciò significa che nel periodo tra il 1988 ed il 1992 il sig. Dallavalle aveva ancora aperta la vecchia partita i.v.a. che utilizzava come professionista (tale attività è ovviamente gradualmente

andata scemando sino alla chiusura) e contemporaneamente aveva iniziato la nuova attività in forma d'impresa.

- 11) Impossibile confondere le due attività in quanto solo una poteva esercitarsi in forma d'impresa. Solamente la ditta Essedi Studio s.a.s. poteva fornire prestazioni inerenti la vendita ed installazione di programmi informatici (così come previsto dal contratto con la ditta Andreon), mentre di certo tali prestazioni non le poteva fornire il sig. Sandro Dallavalle in qualità di lavoratore autonomo (si pensi per esempio all'aspetto fiscale: bolle di accompagnamento, regime fiscale, le stesse fatture...). Insomma il sig. Dallavalle non è certo stato chiamato per fornire una consulenza bensì per fornire dei programmi! Del resto la ditta Andreon aveva già il suo consulente (il Rag. Fanizzi che compare più volte negli atti del giudizio ed era stato anche sentito come teste dal Tribunale di Treviso).
- 12) Lo stesso Rag. Fanizzi durante la propria deposizione testimoniale afferma che: "*I programmi della Essedi dovevano girare su un modello S80 della Elsi*" (vedansi i verbali di causa I grado).
- 13) La ditta ELSI, in persona dell'allora direttore commerciale Dott. Fabris Gianvittorio, indicava su richiesta della ditta Andreon una ditta "*diversa dalla Essedi in grado di fornire il software alla Andreon*" (vedasi deposizione testimoniale Dott. Fabris nei verbali di causa in primo grado): ulteriore dimostrazione che tutti gli interessati alla vicenda (per prima la ditta Andreon) erano a conoscenza che il contratto di fornitura era stato stipulato con la ditta Essedi s.a.s.
- 14) E ancora elemento a sostegno della tesi si trova negli atti del presente giudizio ove, in più occasioni, il sig. Sandro Dallavalle viene definito

“factotum” della ditta Essedi con il che, chiaramente, lascia intendere che lo stesso è il “braccio e la mente” della società che rappresenta: si è mai visto un *factotum* di sè stesso?

Quanto sopra indicato rappresenta solo una parte dei numerosissimi indizi atti a dimostrare che il rapporto contrattuale è intercorso tra la ditta essedi Studio s.a.s. e la ditta Andreon; basta andare alla ricerca tra i documenti e gli atti di causa per rilevare come tali elementi siano ravvisabili ovunque.

Si confida pertanto che l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva *ex adverso* proposta sia respinta anche nel merito, ove non vengano ritenute assorbenti le deduzioni svolte da questo patrocinio in relazione alla qualificazione giuridica della fattispecie.

Confermate e ribadite tutte le altre difese già svolte.

Si produce: 14) Copia Certificazione Agenzia delle Entrate Uff. Montebelluna

Con Osservanza

Bassano del Grappa – Venezia li 12/05/2004

Avv. Marco Santarcangelo

Avv. Francesco Martina

AUTENTICA DI COPIA TELETRASMESSA

Ai sensi e per gli effetti della L. 07.06.93 n.° 183, io sottoscritto Avv.to Marco Santarcangelo dichiaro conforme all’originale la presente copia trasmessa via telefax che, ai medesimi fini, è altresì sottoscritta dall’Avv.to Francesco Martina
Bassano del Grappa – Venezia li 12/05/2004

Il mittente Avv.to Marco Santarcangelo

Il ricevente Avv. Francesco Martina